

TI_GERICHTE 36.2000.66 vom 8. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-08, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.66

FR: TI_GERICHTE 36.2000.66 du 8 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 36.2000.66 del 8 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2000 36.2000.66 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2000 36.2000.66 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2000 36.2000.66

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00066 -67 GRW /nh Lugano 8 novembre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will viste le petizioni del 19 maggio 2000 interposte da 1. _____, 2. _____, contro Cassa malati _____, in materia di assicurazione contro le malattie ritenuto che, _____ - con petizioni 19 maggio 2000 le assicurate hanno chiesto che venga accertata la validità della disdetta delle assicurazioni complementari alla LAMal data con effetto al 31 dicembre 1999 (I); - le petizioni sono state intimare alla Cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la presentazione della risposta (II); - con atti 13 giugno 2000 e 5 luglio 2000 la Cassa ha chiesto di prorogare il termine assegnatole (III, V); - con risposta 13 settembre 2000 la Cassa malati _____ ha comunicato al TCA quanto segue: " ... la Cassa rinuncia a far valere i suoi diritti sul non rispetto del termine di risoluzione di 3 mesi previsti nelle sue condizioni generali d'assicurazione del 1997 e s'impegna ad annullare le classi complementari _____ e _____ al 31 dicembre 1999, il che dovrebbe rendere il ricorso senza appello." (VII pag. 2) - il 25 settembre 2000 _____ e _____ hanno dichiarato di ritirare le loro petizioni (IX); Per questi motivi in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA dichiara e pronuncia 1.- Le cause sono stralciate dai ruoli. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Intimazione alle parti. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.